

TRIBUNALE DI CATANIA
VI^ SEZIONE CIVILE

PROCEDURA N° 453/2023 – **RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

GIUDICE DELEGATO: **dott.ssa Laura MESSINA**

MANDATO CONFERITO: **OCC presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania**

PROFESSIONISTI INCARICATI: **dott. Vincenzo CAMILLERI e dott. Andrea AGNELLO**

DEBITORI ISTANTI: **Sig.ra Teresa Viviana ARENA e Sig. Fabio Gianluca TESTA**

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DEI PROFESSIONISTI INCARICATI

ex art. 66 e 67 del CCII – D. Lgs n. 14/2019 in ordine alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

I sottoscritti dott. Vincenzo Salvatore Camilleri e il dott. Andrea Agnello, nominati quali professionisti incaricati dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso l'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA, per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento in epigrafe,

PREMESSO CHE

- la S.V. Ill.ma con provvedimento del 12.01.2024, invitava l'OCC a chiarire in ordine a quanto di seguito riportato:

1. *“se l'importo inserito per i compensi dell'avv. Pedullà, quale credito in prededuzione, sia stato già indicato nella misura del 75% (fermo restando l'inserimento dell'ulteriore 25% fra i crediti privilegiati) o se l'importo indicato rappresenti l'intero;”* ed in quest'ultimo caso di provvedere alla modifica;

2. se le prime rate indicate nel piano d'ammortamento relative al compenso dell'OCC siano riferite ad accantonamento o a pagamento, ricordando che il pagamento del compenso per l'OCC è previsto al termine dell'esecuzione del piano e previa autorizzazione del Giudice, ferma restando la possibilità per l'OCC di richiedere la liquidazione di un acconto in fase di esecuzione del piano, previa autorizzazione del Giudice;
3. chiarire le cause che hanno determinato il sovraindebitamento, documentando sia parte relativa al licenziamento della Sig.ra Arena nonché il contributo economico che quest'ultima apportava al reddito familiare, nonché documentare come l'aumento della rata di mutuo abbia portato ad un aggravamento della situazione debitoria dei ricorrenti;
4. *“l'OCC va anche invitato a specificare l'utilizzo degli ingenti importi erogati dalle finanziarie nell'anno 2021 (oltre € 80.000) considerato che gli stessi non appaiono essere stati utilizzati per definire l'esposizione con il creditore ipotecario;”*

In data 12.01.2024 veniva notificato il provvedimento di integrazione,

TUTTO CIO' PREMESSO

I sottoscritti espongono quanto segue:

- con riferimento al primo quesito, l'importo presente nel piano di ammortamento per euro 1.562,00 rappresenta l'intero credito relativo al compenso dell'Avv. Pedullà. Si è pertanto provveduto a modificare il piano, ponendo solo il 75% del credito in prededuzione, per un importo pari ad euro 1.171,50 ed il restante 25% del credito, per un importo pari ad euro 390,50, fra i crediti privilegiati (*cfr. all.1 – piano di ammortamento aggiornato*);
- con riferimento al secondo quesito, si precisa che le rate inserite nel piano di ammortamento si riferiscono alle somme che verranno accantonate quale credito prededucibile dell'OCC. Le somme accantonate non verranno pertanto liquidate all'OCC prima del termine di esecuzione del piano e previa

autorizzazione al pagamento da parte del Giudice, ferma restando la possibilità per l'OCC di richiedere la liquidazione di un acconto al Giudice durante la fase di esecuzione del piano;

- con riferimento al terzo punto, si provvede ad integrare la documentazione prodotta nell'ambito della relazione depositata con la documentazione di seguito riportata, attraverso la quale vengono rappresentate cronologicamente le fasi che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento:

1. la rata relativa al mutuo acquisto prima casa e al mutuo ristrutturazione, entrambi a tasso variabile, contratti rispettivamente in data 05.01.2007 (mutuo acquisto prima casa n. 635445) e in data 07.09.2007 (mutuo ristrutturazione n. 646457) risultano essere aumentate già nel primo anno di ammortamento rispettivamente del 59,84% per il mutuo prima casa, passando da euro 363,71 ad euro 581,36, mentre per il mutuo ristrutturazioni l'aumento è stato del 21,64%, passando da euro 184,81 ad euro 224,81. Su base mensile si è assistito ad aumento complessivo delle rate di mutuo pari ad euro 257,65 (di cui euro 217,65 per il mutuo acquisto prima casa ed euro 40,00 per il mutuo ristrutturazioni) (*cfr. all.2 – piano di ammortamento + comunicazione insoluto rata*);
2. la Sig.ra Arena Teresa Viviana ha lavorato negli anni che hanno preceduto la prima gravidanza presso l'Istituzione Scolastica con contratti di lavoro a tempo determinato, i quali venivano rinnovati di anno in anno. Nell'anno 2008, a seguito di accertamenti sanitari effettuati dall'ispettorato provinciale del lavoro, viene disposta l'interdizione temporanea dal lavoro della Sig.ra Arena Teresa Viviana per rischi legati ad una possibile interruzione della gravidanza (*cfr. All.3 – provvedimento di interdizione dal lavoro*). Tale situazione inizialmente prevista per giorni 30, è stata successivamente prorogata per l'intero periodo della gravidanza date le condizioni di salute della Sig.ra Arena. A seguito tale periodo di gravidanza non veniva più rinnovato il contratto di lavoro annuale alla Sig.ra Arena, che si trovava costretta ad accettare contratti part-time per poche ore di supplenza presso altre scuole, così come si evidenzia dall'estratto conto previdenziale (*cfr. all.4 – estratto conto previdenziale*). Dall'anno

2009 in avanti, a parte un breve periodo di lavoro part-time, la Sig.ra Arena risulta essere disoccupata per diversi anni (circa 8 anni), non potendo pertanto contribuire con il suo reddito di circa euro 9.000,00 annui al mantenimento del nucleo familiare. Al momento della contrazione dei mutui (acquisto + ristrutturazione), avvenuti nell'anno 2007, il reddito della Sig.ra Arena ammontava ad euro 9.009,00 (*cf. all.4 – estratto conto previdenziale*).

- in merito al quarto punto, si precisa che gli ingenti importi erogati rispettivamente dalle finanziarie PITAGORA S.p.A. e VIVIBANCA S.p.A. per un importo complessivo superiore ad euro 80.000,00, si riferiscono principalmente a finanziamenti erogati per consolidamento debiti e pertanto utilizzati prevalentemente per estinguere i precedenti finanziamenti (*cf. all.7 consolidamento debiti*) e solo per la residua parte pari ad euro 12.366,82, e precisamente euro 2.943,09 dal finanziamento VIVIBANCA ed euro 9.423,73 dal finanziamento PITAGORA, quale liquidità a disposizione dei ricorrenti utilizzata per l'estinzione di alcuni debiti contratti nei confronti di amici e parenti, che avevano aiutato i coniugi Testa e Arena durante il periodo di difficoltà economica, oltre ad utilizzare una parte delle somme per eseguire dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria dell'immobile, eseguiti in economia direttamente dal Sig. Testa, a causa di problemi di umidità di risalita nell'immobile di abitazione, come si evidenzia dalle foto che si allegano (*cf. all.5 – foto presenza umidità di risalita*) i quali hanno causato diversi problemi di salute all'intera famiglia, come da certificazione medica che si allega (*cf. all.6 – certificato medico*).

Ritenendo di aver compiutamente risposto ai quesiti ricevuti, i sottoscritti restano a disposizione per quanto eventualmente necessario.

Con perfetta osservanza.

Catania, 24 gennaio 2024.

DR. ANDREA AGNELLO

DR. VINCENZO CAMILLERI